



## COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)

Tel. 0985.72353 – fax 0985.72555

Prot. n. 19951

**DECRETO DEL 22 giugno 2023**

**Oggetto: NOMINA VICE-SEGRETARIO COMUNALE**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che la figura del Vice-segretario comunale è contemplata dalle seguenti norme:

- l'art. 97, comma 5 del TUEL prevede la figura del vice-segretario e testualmente recita: *“Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento”*;
- l'art. 17, comma 69, della Legge n. 127/1997, a mente del quale *“Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'art.5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza e impedimento”*;
- l'art. 15, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 - Regolamento recante disposizioni in-materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 - il quale dispone *“In caso di vacanza della sede di segreteria (...), le funzioni di segretario sono svolte dal vice segretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge”*;
- l'articolo 16-ter, commi 9 e 10 del decreto legge n. 162 del 30.12.2019, convertito nella legge 28 febbraio 2020 n. 8 prevede la nuova disciplina del vice-segretario;

**PRECISATO** che, per il conferimento dell'incarico di Vicesegretario, è indispensabile che il dipendente sia un funzionario assunto a tempo indeterminato presso l'Ente e sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali e provinciali di cui all'art. 13, comma 1 del D.P.R. n. 465/1997;

**EVIDENZIATO** che al vicesegretario sono affidati compiti ausiliari del segretario nonché, in talune particolari ipotesi, anche una funzione sostitutiva di quest'ultimo;

**ATTESO** che, sotto il profilo di carattere funzionale, il predetto art. 97, comma 5 del TUEL chiarisce come il Vicesegretario svolga, oltre ad ordinari compiti ausiliari e di supporto del titolare, anche una funzione vicaria, sostitutiva del Segretario nelle seguenti due ipotesi:

- 1) in caso di assenza e/o impedimento del segretario titolare. In tal caso, il vice-segretario potrà svolgere le funzioni di vicario senza limiti temporali nel senso che l'incarico potrà protrarsi per tutto il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento del titolare;
- 2) in caso di vacanza, secondo quanto previsto e nei limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n. 465/1997;

**EVIDENZIATO** che:

- il Ministero dell'Interno – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali – con Circolare n. 5946 del 19/03/2021 ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei vicesegretari, ai sensi del predetto articolo art, 16-ter, commi 9 e 10 del D.L. 162/2019, anche in merito ad eventuali compensi spettanti ai funzionari che ricevono ed accettano l'incarico;

- con la predetta circolare, sulla base dei pareri forniti dall'ARAN e dal Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero ribadisce che a tali soggetti non risulta applicabile il CCNL dei Segretari comunali e provinciali e che l'Ente locale può valorizzare sotto il profilo economico l'incarico di vice-segretario solo in sede di articolazione e graduazione dell'incarico di posizione organizzativa, sia nel caso in cui questa venga conferita esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario, sia qualora tali compiti vengano cumulati ad altro incarico. Nei casi in cui l'incarico di vicesegretario dovesse essere affidato solo temporaneamente ad altro soggetto, già titolare di una posizione organizzativa, possono essere valorizzati i risultati conseguiti mediante una rimodulazione dell'ammontare della retribuzione di risultato connessa alla posizione organizzativa di che trattasi, mentre resta esclusa la possibilità di erogare compensi *ad personam* non previsti dalla disciplina contrattuale del personale dipendente degli enti locali;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 17 maggio 2023, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Praia a Mare (CS);

**VISTO**, in particolare, l'art. 26 del Regolamento, che così recita: *“Le funzioni di Vice-Segretario sono attribuite con provvedimento del Sindaco ad un Responsabile di Area che abbia i requisiti previsti per legge”*.

**RICHIAMATO** il proprio decreto n. 17023 del 1° giugno 2023, con il quale è stato assegnato l'incarico di E.Q. (ex posizione organizzativa) dell'Area Polizia Locale al Dott. Com. Antonio Izzo, con profilo di Funzionario e in possesso del diploma di laurea in Economia e Commercio (V.O.);

**ACCERTATO** che il predetto Responsabile è in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario comunale ai sensi dell'art. 13, comma 1° DPR 465/1997 ed ha svolto negli anni precedenti la funzione di Vice-segretario, acquisendo pertanto l'idonea specializzazione e competenza a coadiuvare e sostituire il Segretario Comunale, in caso di sua assenza o impedimento.

**RITENUTO**, pertanto, opportuno e conveniente, sia sotto l'aspetto organizzativo che sotto quello economico, avvalersi della facoltà prevista dal predetto art. 26 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di garantire al meglio il funzionamento del servizio di segreteria;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il DPR 468/97;

**RAVVISATA** la propria competenza;

**D E C R E T A**

- 1) Di attribuire, per i motivi di cui in premessa, al **Dott. Antonio IZZO**, dipendente a tempo indeterminato, con profilo professionale di Funzionario, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Polizia Locale, in possesso dei requisiti e professionalità adeguati, le funzioni di Vice-Segretario del Comune di Praia a Mare (CS) a decorrere dalla data odierna e fino al 31.12.2023;
- 2) Di precisare che lo svolgimento delle funzioni di Vice-Segretario concorre alla pesatura dell'indennità di posizione, alla valutazione della *performance* e del raggiungimento degli obiettivi;
- 3) Di precisare altresì che, per effetto del presente provvedimento e nell'esercizio della funzione vicaria, il Dott. Antonio Izzo coadiuva il Segretario comunale titolare e lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento, compie tutti gli atti riservati al Segretario, attenendosi alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario stesso;
- 4) Di dare atto che il presente incarico, stante la sua natura fiduciaria, ha valenza temporanea e potrà essere revocato in ogni tempo ad insindacabile giudizio del Sindaco;
- 5) Di disporre che il presente atto:
  - venga notificato al dipendente interessato;
  - pubblicato all'Albo pretorio *on-line* e sul sito comunale nella sezione "*Amministrazione trasparente*" - sottosezione "*Personale*";
  - trasmesso all'Ufficio personale per l'inserimento nel fascicolo del dipendente;
  - trasmesso alla Prefettura – UTG di Catanzaro – Ufficio per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali ([protocollo.prefcz@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcz@pec.interno.it));
  - trasmesso al Nucleo di Valutazione per gli adempimenti di competenza.

Praia a mare (CS), 22 giugno 2023



IL SINDACO  
Dott. Antonino DE LORENZO